



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza N° 180 del 11 SET. 2009

**IL SINDACO**

- Visto il D. Lgvo 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

- Visto, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

- Visto la relazione di servizio n. 33704/2009 di protocollo del 21 agosto 2009, del Comando Polizia Municipale di Capaccio, relativa al sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato congiuntamente a personale dell'ASL Salerno - Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 di Capaccio in data 21 agosto 2009, in località Capaccio Scalo, dal quale si rileva che all'interno e nel piazzale adiacente all'edificio ubicato in Piazza Carlo Santini, avente una superficie di circa mq. 400, già adibito a Cinema, Teatro, Sala Conferenze ed attività commerciale (bar), ubicato su un'area individuata in catasto al foglio 12 - particella n. 491, risulta interessato senza le prescritte autorizzazioni di cui agli artt. 208 e 212 del D. Lgvo 03 aprile 2006 n. 152, da cumuli di materiali classificati ai sensi dell'art. 184 comma 3 – lett. b) del citato D. Lgvo n. 152/06, come rifiuti speciali, costituiti da residui di materiali di risulta derivanti da lavori edili e/o da cedimenti strutturali, quali calcinacci, pietrame, materiali ferrosi in avanzato stato di ossidazione, nonché materiali classificati ai sensi dell'art. 184 comma 2 – lett. a) del citato D. Lgvo n. 152/06, come rifiuti urbani quali: sedie e poltrone in legno, materiale ferroso vario, tavoli e sedie in plastica, tavoli in ferro, materiale ingombrante di dimensioni varie in parte incenerito, e rifiuti di varia natura, nonché è stata constatata la presenza di materiale sanitario quali siringhe (presumibilmente presenza di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti).

Parte del materiale suddetto, occupa il piazzale esterno adiacente la struttura stessa, parzialmente recintata e accessibile a tutti, tanto da conferire all'area in questione, le caratteristiche di una vera e propria discarica a cielo aperto;

- Considerato che l'art. 192 del suddetto Decreto prevede:

· Che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;

· Che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

· Che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

- Accertato che l'autore della violazione, risulta essere il Sig. ACANFORA Giuseppe nato a Scafati (SA) il 01/01/1935 e residente in Capaccio alla Via Laura Mare n. 12, in qualità di proprietario

dell'immobile, nonché Presidente della Società "Miryam S.r.l.", al quale, con permesso di costruire n. 82 in data 31/08/2006, è stata rilasciata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'autorizzazione ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo della struttura in questione.

- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

- Richiamato il verbale di sopralluogo, prot. n. 33704 del 21 agosto 2009 4, nel quale si evidenzia, che la struttura interessata dall'abbandono incontrollato di rifiuti, ricade all'interno del centro abitato di Capaccio Scalo e si presenta in condizioni tali, da costituire pericolo per la popolazione;

- Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo 03/04/2006 nr. 152 (Codice dell'Ambiente);

- Visto gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;

- Visto il vigente Regolamento Comunale.

- Visto il D. Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008.

Salva ed impregiudicata l'azione penale;

## ORDINA

- Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 192 comma 1)-2) e 3) del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e fatto salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana, al Sig. ACANFORA Giuseppe nato a Scafati (SA) il 01/01/1935 e residente in Capaccio alla Via Laura Mare n. 12, in qualità di proprietario dell'immobile, nonché Presidente della Società "Miryam S.r.l."

1. Di provvedere a proprie spese e cura, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale, mediante la rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso centro autorizzato ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, dei cumuli di materiali classificati ai sensi dell'art. 184 comma 3 – lett. b) del citato D. Lgvo n. 152/06, come rifiuti speciali, costituiti da residui di materiali di risulta derivanti da lavori edili e/o da cedimenti strutturali, quali calcinacci, pietrame, materiali ferrosi in avanzato stato di ossidazione, nonché dei materiali classificati ai sensi dell'art. 184 comma 2 – lett. a) del citato D. Lgvo n. 152/06, come rifiuti urbani quali: sedie e poltrone in legno, materiale ferroso vario, tavoli e sedie in plastica, tavoli in ferro, materiale ingombrante di dimensioni varie in parte incenerito e dei rifiuti di varia natura, presenti all'interno e nel piazzale esterno adiacente l'edificio ubicato in Piazza Carlo Santini, già adibito a Cinema, Teatro, Sala Conferenze ed attività commerciale (bar), ubicato sull'area individuata in catasto al foglio 12 - particella n. 491,
2. Di provvedere a proprie spese e cura, ad effettuare tramite ditta specializzata nel settore, i necessari interventi di derattizzazione e disinfestazione di tutte le aree interessate dalla presenza di rifiuti.
3. Di provvedere, inoltre previa l'acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, atti di assenso, comunque denominati ed occorrenti, all'esecuzione dei lavori per una idonea recinzione dell'area succitata, ad evitare che la stessa diventi ricovero di animali vaganti e ricettacolo di immondizia da parte di estranei.
4. Di comunicare al Comune di Capaccio – Comando Polizia Municipale, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

## CON DIFFIDA

- Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D. Lgs 03 aprile 2006 n. 152 e del regolamento comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.255 comma 3 del D. Lgs. nr. 152/2006;

- Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. ACANFORA Giuseppe nato a Scafati (SA) il 01/01/1935 e residente in Capaccio alla Via Laura Mare n. 12, in qualità di proprietario dell'immobile, nonché Presidente della Società "Miryam S.r.l."
1. All'U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 Capaccio – A.S.L. SA/3 Capaccio Scalo.
2. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
3. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
4. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
5. Al Responsabile del Settore III-Gestione del Territorio – Sportello Unico del Comune di Capaccio, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Che sia inviato:

1. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

## COMUNICA

- Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

11 SET. 2009

